

FOGLIO INFORMATIVO

(ai sensi degli artt. 115 e ss. del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche)

DILAZIONI DI PAGAMENTO A TASSO POSTICIPATO

Condizioni in vigore dal 1° ottobre 2016 e valide fino a nuovo avviso

INFORMAZIONI SULL' INTERMEDIARIO CREDITECH S.p.A.

Sede Legale, Amministrativa e Direzione: Via Siusi 7, 20132, Milano.

Numero di telefono cui rivolgersi per informazioni e/o per la conclusione contratto: 02/33222440.

Indirizzo internet: www.creditech.it

Indirizzo e-mail: factoring@creditech.it

Società con socio unico COMPASS S.p.A., soggetta alla direzione e al coordinamento di MEDIOBANCA S.p.A.

Società iscritta all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB al n. 3, codice meccanografico Banca d'Italia 1904.

Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 09007750152, REA 1260400

Capitale Sociale: Euro 32.500.000 = interamente versato

Aderente all'Assifact – Associazione Italiana per il Factoring

Aderente all'ABI – Associazione Bancaria Italiana

(di seguito "Creditech" o il "Factor")

DATI DEL SOGGETTO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

Nome del soggetto: _____

Qualifica: _____

Estremi dell'iscrizione in albi o elenchi (se soggetti iscritti): _____

Indirizzo: _____

Telefono: _____

Email (se esistente): _____

CHE COS'E' LA DILAZIONE DI PAGAMENTO

E' un contratto stipulato con un debitore ceduto (di seguito il "**Cliente**") con cui il Factor concede al debitore ceduto una dilazione di pagamento, a titolo oneroso, rispetto ai termini di pagamento previsti in fattura, dei crediti (prevalente di natura commerciale) ceduti al Factor da parte di terzi fornitori/creditori del Cliente nell'ambito di rapporti di factoring che questi ultimi hanno in essere con il Factor. Il contratto disciplina l'accettazione preventiva del Cliente della cessione dei crediti dal fornitore/cedente al Factor, il riconoscimento, da parte del Cliente, dei crediti ceduti, la durata della dilazione concessa dal Factor, le modalità di pagamento e le condizioni economiche applicate dal Factor al Cliente. Questo prodotto offre un supporto finanziario agli acquisti delle imprese, consentendo loro di armonizzare il regolamento dei propri debiti di fornitura con quello dei propri crediti, usufruendo di ulteriori dilazioni di pagamento a condizioni vantaggiose, senza incidere sui prezzi di acquisto di beni e servizi.

➤ Rischi a carico del Cliente

Con la sottoscrizione del contratto, il Cliente si impegna a comunicare immediatamente al Factor ogni riserva, contestazione o quant'altro possa limitare e/o ridurre il pagamento dei crediti ceduti al Factor medesimo. Se il Cliente non comunica immediatamente al Factor tali riserve e/o contestazioni, fermo restando ogni diritto nei confronti del cedente, non potrà più opporle al Factor in un momento successivo. Il Factor, in caso di mancato puntuale pagamento alla scadenza del termine di dilazione di anche uno solo dei crediti ceduti, a proprio insindacabile giudizio, potrà avvalersi della decadenza del beneficio del termine di cui all'art. 1186 del codice civile, con conseguente diritto ad ottenere dal Cliente l'immediato pagamento di tutto quanto dovuto a tale data.

DETTAGLIO CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI

	Voci	Limite massimo
Tasso per la dilazione applicabile con divisore civile 365/366 per le operazioni in Euro* Tasso per la dilazione per le operazioni in valuta diversa dall'Euro (div. 360)* Conteggio, contabilizzazione ed esigibilità degli interessi Interessi di mora*	Tasso nominale annuo posticipato	7,675%.
	Tasso nominale annuo posticipato	LIBOR divisa finanziamento + spread del 5,000%.
	Periodicità	Trimestrale, semestrale oppure annuale.
	Tasso interessi moratori	Tasso di riferimento BCE + 8,000% (Art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dalla lettera e) del comma 1) dell'art. 1 del D.Lgs. 192/2012) e comunque nei limiti di legge.

**I tassi legati a parametri si intendono indicizzati, ossia oggetto di variazioni, in aumento o in diminuzione, in funzione dell'andamento del parametro. Parametri di Indicizzazione utilizzabili: EURIBOR 1,3,6 mesi, media mensile, LIBOR, TUS, Overnight, BCE, IRS. Fonte di rilevazione: Il Sole 24 ore. Il parametro di indicizzazione, anche se negativo, non può essere inferiore a 0.*

Commissioni	Commissioni per la concessioni di dilazioni di pagamento rispetto alla data di scadenza originaria	0,15% per ciascun mese di dilazione di richiesto, sull'ammontare dei crediti oggetto di dilazione
Altre condizioni e spese	Spese per l'istruttoria della pratica e per l'eventuale registrazione contratto	€ 750,00 "una tantum".
	Spese di rinnovo pratica	€ 350,00 annuali.
	Spese annue di impianto e manutenzione anagrafica	€ 100,00 per ogni debitore ceduto.
	Spese di tenuta conto	€ 40,00 mensili.
	Spese per notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario	Al costo.
	Spese "Handling", per ciascun documento rappresentativo dei crediti ceduti (es. fattura)	€ 10,00 per ciascun documento rappresentativo dei crediti ceduti (es. fattura).
	Costo copia singolo documento	€ 1,00 se reperibile on line.
		€ 10,00 se in formato cartaceo.
	Spese per dichiarazioni prodotte ad uso dei revisori contabili	€ 150,00 per ciascuna dichiarazione.
	Spese per incasso tramite documenti	€ 12,00 per ciascun documento.
	Spese per incasso tramite effetti, e/o altri mezzi d'incasso di tipo cartaceo	€ 6,00 per ogni effetto e/o altri mezzi d'incasso di tipo cartaceo.
	Spese per incasso a mezzo procedure elettroniche (RIBA, SDD, MAV)	€ 4,00 per ogni incasso.
	Spese per richiamo effetti, documenti e/o altri mezzi d'incasso sia cartacei sia elettronici	€ 8,00 per ciascun effetto documento richiamato, prorogato.
	Spese per insoluti a fronte di effetti, e/o altri mezzi d'incasso sia cartacei che elettronici	€ 8,00 per ciascun effetto documento insoluto, salvo il maggior onere che ci venisse addebitato per effetti domiciliati presso gli Uffici Postali ovvero quello relativo all'elevazione del protesto.
	Spese per richieste d'esito a fronte di effetti, documenti	€ 8,00 per ciascuna richiesta d'esito.
	Canone del servizio "Home Factoring" annuale	€ 150,00.
Spese Legali	Al costo.	
Spese Notarili	Al costo.	
Spese invio comunicazioni non obbligatorie alla clientela	€ 10,00 per ogni comunicazione effettuata con mezzi diversi dal servizio "Home Factoring" (le comunicazioni operate con tale mezzo sono gratuite).	

Valute	Valute d'incasso e d'accredito in conto	15 giorni per incassi effettuati a mezzo portafoglio (effetti, ricevute bancarie) od altri mezzi d'incasso "salvo buon fine";
		5 giorni per gli incassi pervenuti a mezzo bonifico bancario;
		5 giorni per gli incassi pervenuti a mezzo assegni bancari o circolari;
		9 giorni per gli incassi pervenuti a mezzo versamento in C.C. postale;
		2 giorni per gli incassi pervenuti a mezzo versamento di contanti presso le nostre casse.

Oltre alle condizioni economiche sopra riportate, il Cliente dovrà inoltre rimborsare al Factor gli oneri eventualmente concordati con il fornitore/creditore del Cliente.

- Il tasso effettivo globale medio (il "TEGM") previsto dall'art. 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (la "Legge Antiusura"), relativo alle operazioni di factoring, può essere consultato nell'apposito avviso visionabile nei locali aperti al pubblico e sul sito internet www.creditech.it del Factor o sul sito internet della Banca d'Italia http://www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Tassi/Tegm. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM di riferimento aumentarlo di un quarto cui si aggiunge un ulteriore margine di 4 (quattro) punti percentuali. La differenza tra il tasso limite così determinato ed il tasso medio non può essere, in ogni caso, superiore a 8 (otto) punti percentuali. Resta espressamente inteso che laddove il tasso effettivo globale (il "TEG") - determinato ai sensi delle "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura" di Banca d'Italia del 12 agosto 2009 e successive modifiche ed integrazioni - risultasse eccedere il tasso soglia usura - determinato ai sensi dell'art. 2, comma IV, della Legge Antiusura - quest'ultimo tasso sarà da intendersi immediatamente applicabile al rapporto in luogo di quello erroneamente pattuito.

RECESSO, CHIUSURA RAPPORTO E RECLAMI

- **Recesso e norme di trasparenza del rapporto (ius variandi)**: nei contratti standard si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura rapporto. Ai sensi dell'art. 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni (Testo Unico Bancario "TUB"), l'Intermediario, quando previsto dal contratto e qualora sussista un giustificato motivo, potrà modificare unilateralmente le condizioni contrattuali (tassi, compensi e altre condizioni contrattuali). Tali modifiche dovranno essere comunicate nei modi previsti dalla legge e con un preavviso minimo di due mesi. Le modifiche si intenderanno approvate ove il Cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data di applicazione delle modifiche stesse. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente avrà diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente applicate.
- **Tempi massimi di chiusura del rapporto**: 15 giorni.
- **Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie**: in caso di controversia, così come pubblicizzato sul sito www.creditech.it, il Cliente potrà presentare Reclamo all'Ufficio Reclami dell'Intermediario, anche per lettera raccomandata A/R, al seguente indirizzo: Creditech S.p.A., Ufficio Reclami, Via Siusi 7, 20132 Milano o, per via telematica, all'indirizzo e-mail reclami@creditech.it o all'indirizzo PEC creditech@pec.creditech.it. L'Intermediario darà risposta entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione del Reclamo. Qualora l'Intermediario non accolga in tutto o in parte il Reclamo, o non risponda, o comunque il richiedente non sia soddisfatto della risposta e non intenda per il momento adire l'Autorità Giudiziaria, potrà presentare ricorso

all'apposito organo costituito presso Banca d'Italia per la risoluzione stragiudiziale delle controversie in attuazione dell'articolo 128-bis TUB (Arbitro Bancario Finanziario - "ABF"). Per sapere come rivolgersi all'ABF, è possibile consultare la guida pratica ABF presente sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it o sul sito www.creditech.it oppure chiedere informazioni agli uffici operativi della Banca d'Italia o all'Intermediario.

Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie e in relazione all'obbligo di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria, il Cliente e il Factor dovranno ricorrere ad un organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria (l'elenco degli organismi di Mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it). L'organismo di mediazione prescelto dal Factor è il Conciliatore Bancario Finanziario (il cui sito è www.conciliatorebancario.it e la cui procedura per la conciliazione è esplicitata nel regolamento consultabile anche sul sito www.creditech.it), ferma restando la facoltà del Cliente di rivolgersi ad un differente organismo di mediazione iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'obbligo di esperire il procedimento di mediazione, di cui sopra, si intende assolto dal Cliente anche in caso di ricorso all'ABF.

Per ulteriori informazioni il Cliente può consultare la sezione "Trasparenza" sul sito internet www.creditech.it.

LEGENDA (relativa alle principali nozioni cui fa riferimento il foglio informativo)

Factor: *Creditech S.p.A. nonché il soggetto estero in possesso delle idonee autorizzazioni per esercitare l'attività di factoring o quella bancaria, di cui Creditech S.p.A. si avvarrà per l'espletamento dei suoi servizi in campo internazionale.*

Cliente: *cliente che stipula con il Factor il Contratto.*

Contratto o Dilazione di Pagamento a Tasso Posticipato: *il contratto stipulato tra il Cliente e il Factor, con cui il Factor può concedere, a titolo oneroso e a tasso posticipato, al Cliente la proroga dei termini di pagamento evidenziati nelle fatture rappresentative dei Crediti ceduti da un fornitore/creditore del Cliente al Factor.*

Credito: *a) i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare da parte di terzi fornitori/creditori del Cliente (che hanno in essere rapporti di factoring con il Factor) nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che i fornitori/creditori del Cliente hanno diritto di ricevere dal Cliente in pagamento di beni o servizi ovvero b) quanto i fornitori/creditori del Cliente hanno diritto di ricevere in pagamento dal Cliente a titolo diverso.*

Cessione: *il negozio giuridico, anche unilaterale, mediante il quale il fornitore/creditore del Cliente, in forza del contratto di factoring, trasferisce al Factor i propri Crediti. La Cessione dei Crediti è disciplinata dagli artt. 1260 e ss. codice civile nonché dalla legge n. 52 del 21 febbraio 1991 per i Crediti sub a) e ove applicabile.*

Commissione: *indica il valore percentuale che viene addebitato al Cliente per la dilazione di Pagamento a Tasso Posticipato.*

Parametro di Indicizzazione: *indice di riferimento del mercato monetario (es. EURIBOR 1 mese, 3 mesi, 6 mesi, ecc.) al quale viene ancorata la variabilità del tasso di interesse contrattualizzato. Nei periodi in cui il parametro dovesse assumere valori negativi verrà valorizzato "0".*

Valuta: *data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli Interessi.*

Interessi: *corrispettivo periodico dovuto dal Cliente al Factor in ragione della concessione da parte di quest'ultimo di una Dilazione di Pagamento a Tasso Posticipato al Cliente. Il conteggio, la contabilizzazione e l'esigibilità degli Interessi avviene secondo la periodicità pattuita con il Cliente, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.*

Interessi di mora: *importo dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.*

Spese Handling: *spese di lavorazione e gestione di ciascun documento presentato e/o emesso (es. fatture, bolle, distinte, effetti).*

Reclamo: ogni atto con cui un Cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio lettera, e-mail) al Factor un suo comportamento o un'omissione. Il Reclamo deve essere sempre sottoscritto dal Cliente, fatta salva l'ipotesi in cui il Reclamo sia presentato per conto del Cliente da un'associazione di categoria alla quale quest'ultimo aderisca o da altro rappresentante autorizzato munito di procura rilasciata dal Cliente.

La presente non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del codice civile ma adempimento delle disposizioni in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti ai sensi degli artt. 115 e seguenti del TUB.